legalitax
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

NEWSLETTER N. 57/2017
del 21 dicembre 2017

AREA LEGAL

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

Modalità di scelta e di nomina del Responsabile della protezione dei dati personali in ambito pubblico

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Rimessa alle Sezioni Unite la spiegazione sulle modalità di notifica via pec

Incompatibilità tra il legale rappresentante imputato e l'ente

Anche l'erede beneficiario risponde illimitatamente per le obbligazioni sociali

Vietato l'abuso del rinvio di assemblea

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Per l'Amministratore Unico non trova applicazione l'attenuante per il "ruolo trascurabile"

Per il curatore la riassunzione del giudizio può avvenire entro 3 mesi dal giorno in cui si è avuta conoscenza legale del procedimento

Il conservatore del registro delle imprese non può sindacare nel merito l'atto da depositare

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

Modalità di scelta e di nomina del Responsabile della protezione dei dati personali in ambito pubblico

Garante della Privacy – documento del 15 dicembre 2017

Lo scorso 15 dicembre, il Garante della privacy ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla nomina e funzioni della nuova figura del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) in ambito pubblico. Tra i chiarimenti forniti si segnalano quelli in ordine: i) alla individuazione dei soggetti tenuti alla designazione del RPD. Infatti, non essendoci alcuna definizione, nel Reg. UE che ha introdotto la figura dell'RPD, di "autorità pubblica" o di "organismo pubblico", l'Autorità Garante della Privacy ha stabilito che i soggetti obbligati alla nomina sono i "soggetti pubblici" di cui agli artt. 18-22 del Codice della privacy quali, ad esempio, le amministrazioni dello Stato; ii) alle modalità di selezione del RPD. Sul punto, l'Autorità ha affermato che, qualora si intenda nominare come RPD un dipendente dell'autorità pubblica o dell'organismo pubblico, sarebbe preferibile la designazione in capo ad un dirigente o a un funzionario di alta professionalità, in modo da garantire lo svolgimento delle proprie funzioni con autonomia e indipendenza. Inoltre, l'Autorità ha fatto altresì presente che, ad oggi, non vi sono certificazioni idonee a legittimare il RPD nell'esercizio delle sue funzioni. Quelle attualmente presenti, infatti, non costituiscono una "abilitazione" allo svolgimento del ruolo e, quindi, non sostituiscono a tal fine il giudizio della Pubblica Amministrazione; *iii)* alle modalità di nomina del RPD. In particolare, l'Autorità ha affermato che occorre formalizzare un apposito atto di designazione del RPD. All'interno del predetto atto dovranno poi essere precisate le motivazioni della scelta della persona selezionata, oltre ai compiti e alle sue funzioni. Inoltre, l'atto di designazione dovrà essere modificato/integrato se si procede all'assegnazione di compiti aggiuntivi rispetto a quelli originariamente previsti.

torna su

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Rimessa alle Sezioni Unite la spiegazione sulle modalità di notifica via pec

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 20 dicembre 2017 n.30622

Con la Sentenza in oggetto, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione inerente le modalità da seguire per il deposito della relazione della notifica telematica di una sentenza. A tale riguardo, esiste, infatti, già una norma (l'articolo 3-bis legge 53/1994) la quale prevede che, nel caso di notifica telematica della sentenza impugnata, per soddisfare l'onere di deposito della copia autentica, il difensore debba estrarre le copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata e della relazione di notificazione redatta dal mittente e attestare la conformità agli originali digitali delle copie analogiche. Ad avviso della Suprema Corte, tuttavia, rimangono ancora alcune perplessità, tenuto conto, in particolare, della limitata applicabilità nel giudizio di Cassazione delle disposizioni sul processo civile telematico e, quindi, la Corte di Cassazione ritiene necessarie ulteriori indicazioni sulle modalità di deposito della relazione della notifica, tenuto conto che la "punizione" per una relata di notifica non conforme è l'improcedibilità del giudizio in Cassazione.

torna su

Incompatibilità tra il legale rappresentante imputato e l'ente

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 19 dicembre 2017 n. 56427

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha ribadito che il legale rappresentante di un ente non può rappresentare quest'ultimo nel procedimento a suo carico iniziato ai sensi del D.lgs. 231/2001 qualora anche lo stesso legale rappresentante sia, contestualmente, imputato per il reato presupposto della responsabilità ascritta alla persona giuridica. In particolare, tale impossibilità è dovuta ad una incompatibilità tra la figura del legale rappresentante e l'ente che discende dalla presunzione della sussistenza di un conflitto di interessi tra le suddette parti. Ad avviso della Suprema Corte, tale conflitto sussiste dalla scelta del difensore di fiducia e procuratore speciale per l'ente, senza la cui nomina il soggetto collettivo non può validamente costituirsi. Per tale ragione, il legale rappresentante non può agire per conto dell'ente, il quale può comunque costituirsi nel procedimento sostituendo il rappresentante divenuto incompatibile ovvero nominandone uno *ad hoc*.

torna su

Anche l'erede beneficiario risponde illimitatamente per le obbligazioni sociali

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 19 dicembre 2017 n. 30441

Con la Sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'erede del socio illimitatamente responsabile di una società di persone il quale subentri al *de cuius* nella compagine societaria, assume verso i terzi responsabilità illimitata e solidale per tutte le obbligazioni sociali anche qualora abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario. Infatti, ricorda la Suprema Corte, nelle predette ipotesi trova applicazione l'art. 2284 cod. civ., in forza del quale, a seguito della morte di un socio, i soci superstiti possono decidere, in alternativa, tra lo scioglimento anticipato della società oppure la continuazione della stessa con gli eredi del *de cuius*, ove questi vi acconsentano. Pertanto, poiché nel caso di specie, l'erede ha accettato di subentrare nella compagine societaria nella posizione del defunto, lo stesso ha assunto la qualità di socio accomandatario, non a titolo di successione *mortis causa*, ma per effetto del contenuto dell'accordo con gli altri soci in ordine alla continuazione della società. Conseguentemente, anche l'erede al pari di qualsiasi altro "nuovo socio" risponderà illimitatamente e solidalmente verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali.

torna su

Vietato l'abuso del rinvio di assemblea

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 12 dicembre 2017 n. 29792

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha affermato che la previsione contenuta all'interno dell'art. 2374 cod. civ., in base alla quale i soci possono chiedere che l'assemblea venga rinviata, qualora non siano sufficientemente informati sulle questioni oggetto della delibera, costituisce non una mera facoltà ma un vero e proprio diritto potestativo, del quale tuttavia non ne è consentito l'abuso. In particolare, precisa la Suprema Corte, tale richiesta può essere avanzata in un'unica occasione, essendo escluse le finalità meramente ostruzionistiche e essendo altresì necessario riuscire a contemperare l'interesse dei soci ad una maggiore informazione con la necessità di assicurare uno svolgimento tempestivo dell'attività assembleare. Al fine di evitare il predetto abuso e di giustificare la suddetta massima, la Corte di Cassazione rinvia agli obblighi di buona fede e correttezza, i quali essendo principi generali di ampia portata, troverebbero applicazione anche in ambito societario.

torna su

Per l'Amministratore Unico non trova applicazione l'attenuante per il "ruolo trascurabile"

Corte d'Appello di Taranto – Sentenza del 18 settembre 2017, n. 538

Con la Sentenza in commento, la Corte d'Appello di Taranto ha stabilito che nell'ipotesi di bancarotta, non opera nei confronti dell'Amministratore Unico l'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen., la quale dispone una riduzione della pena per chi *"abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato"*. In particolare, nonostante i difensori dell'imputata avessero sostenuto la sua estraneità ai fatti, essendo stata, in concreto, una mera prestanome, la Corte d'Appello di Taranto ha sostenuto che *"ricoprendo la carica di Amministratore Unico, l'imputata fornì un contributo essenziale ed indefettibile alla realizzazione delle condotte criminose, non potendo prescindersi dalla sua persona per porre in essere distrazioni, sottrazioni e bancarotta documentale".*

torna su

Per il curatore la riassunzione del giudizio può avvenire entro 3 mesi dal giorno in cui si è avuta conoscenza legale del procedimento

Tribunale di Reggio Emilia – Sentenza del 14 settembre 2017, n. 903

Con la Sentenza in oggetto, il Tribunale di Reggio Emilia ha affermato che per il curatore fallimentare il termine per la riassunzione del processo dopo la dichiarazione di fallimento decorre dal momento in cui questi ha conoscenza "legale" del giudizio su cui opera l'interruzione. Conseguentemente, è possibile evincere che la declaratoria del fallimento non è di per sé idonea a far decorrere il termine per riassumere il processo, soprattutto se si pensa che il curatore, sebbene a conoscenza dell'evento interruttivo del procedimento, potrebbe non essere a conoscenza dell'esistenza del singolo giudizio su cui il predetto evento produce l'effetto interruttivo. Pertanto, il *dies a quo* per la riassunzione del procedimento, decorre dal momento in cui si è avuta una conoscenza legale del giudizio, ottenuta per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione.

torna su

Il conservatore del registro delle imprese non può sindacare nel merito l'atto da depositare

Tribunale di Roma – Decreto del 17 luglio 2017 n. 5250

Con il Decreto in commento, il Tribunale di Roma ha stabilito che né il conservatore né il giudice del registro hanno il potere di sindacare nel merito l'atto di cui si chiede l'iscrizione nel registro delle imprese. Infatti, ad avviso del Tribunale di Roma, ai predetti soggetti spetta solo il potere di verificare la corrispondenza formale dell'atto stesso al suo astratto modello legale. In particolare, nel caso di specie, il socio di una S.r.l. aveva richiesto al registro delle imprese la cancellazione di due società dall'elenco dei soci della stessa S.r.l. poiché riteneva che l'acquisto delle quote da parte delle nuove socie fosse avvenuto in violazione della clausola di prelazione. In tal caso, tuttavia, poiché il registro delle imprese costituisce l'unica fonte avente validità legale in riferimento ai fatti riguardanti il mondo delle imprese e costituendo un legittimo affidamento della legalità e validità delle informazioni e dei dati ivi inseriti, il conservatore e poi il giudice del registro hanno negato la richiesta, non potendo sindacare la validità, sotto il profilo civilistico, dell'atto iscritto ed avendo solo un potere di mero controllo formale delle richieste e verificando esclusivamente la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l'iscrizione.

torna su

Fonti
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Maurizio Monterisi
avv. Ilaria Musto

LO STUDIO
LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER
Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Stradone Porta Palio, 76
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it